

Contro l'accomandatario di sas estinta può bastare la fattura registrata

La registrazione obbliga al pagamento dell'IVA e concorre a dimostrare la veridicità della fattura

/ Maurizio MEOLI

Se il curatore di una società fallita ha a disposizione il **registro IVA** vendite da cui risultano fatture emesse e non pagate (nella specie da una sas cliente), il fatto che la registrazione abbia obbligato la società fallita a versare l'imposta costituisce un elemento in grado di provare, insieme ad altre circostanze, la **veridicità delle fatture**. Per esse è, quindi, possibile richiedere il pagamento all'ex socio accomandatario della sas, nel frattempo cancellata dal Registro delle imprese.

A precisarlo è un'interessante sentenza del Tribunale di Napoli (la n. [603/2016](#)).

Nel caso di specie, in particolare, il curatore del fallimento di una srl agiva in giudizio, nel 2003, contro il socio accomandatario di una sas, già cancellata dal Registro delle imprese in seguito a liquidazione volontaria nel 2006, per ottenere il pagamento di un debito che la sas stessa aveva verso la srl fallita; debito per il quale nel 2009 era stato anche ottenuto un **decreto ingiuntivo**.

Al riguardo si ricorda, in primo luogo, come la cancellazione di una **società di capitali** dal Registro delle imprese – che prima della riforma del diritto societario si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti – è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'**effetto estintivo**: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al **1° gennaio 2004**, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società **di persone**, nonostante tali società non siano state direttamente interessate dalla nuova disposizione dell'[art. 2495](#) c.c. e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'[art. 2312](#) (integrato, per le sas, dal successivo [art. 2324](#) c.c.).

A tal riguardo, la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali solo in quanto l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità **meramente dichiarativa**, superabile con prova contraria. Ma tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un **fatto dinamico**: cioè che la società abbia continuato in real-

tà ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l'avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese (così Cass. SS.UU. nn. [6070](#), [6071](#) e [6072/2013](#)).

Su tali basi, il Tribunale di Napoli affronta, innanzitutto, la questione dell'utilizzabilità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della sas anche contro l'accomandatario. Ciò in quanto è orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il titolo esecutivo formatosi in un giudizio tra il creditore di una società di persone e la società è efficace anche contro il **socio illimitatamente responsabile** della società medesima (*cf.*, tra le altre, Cass. nn. [23749/2011](#), [11311/2011](#) e [19946/2004](#)).

Tale principio – sottolinea tuttavia la decisione in esame – può operare solo a condizione di utilizzare contro il socio il titolo esecutivo formatosi contro la società **prima** della sua **estinzione**, ovvero dopo l'escussione del patrimonio sociale o dopo l'emersione dell'impossibilità di escuterlo in ragione della sua incapienza. La sua applicabilità è, invece, preclusa nel caso – qual era quello di specie – in cui risulti già intervenuta la liquidazione e la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Resta, peraltro, la documentazione prodotta dal curatore a supporto del credito vantato dalla srl fallita verso la sas: la **fattura** emessa e l'estratto del **registro IVA** vendite da cui risultava la relativa registrazione. In relazione ad essa è evidenziato come la Suprema Corte abbia precisato che il curatore, nella formazione dello stato passivo, agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori che rispetto al fallito. Di conseguenza, ad esso non sono applicabili le previsioni sull'efficacia probatoria delle scritture contabili di cui agli [artt. 2709](#) e [2710](#) c.c. Queste scritture, comunque, non sono prive di contenuto probatorio, potendo essere prese in considerazione dal giudice di merito quali **elementi indiziari** in ordine all'esistenza del credito, unitamente ad ulteriori elementi desumibili dalle risultanze processuali (*cf.* Cass. n. [5582/2005](#)).

A fronte di ciò – osserva il Tribunale di Napoli – l'estratto del registro IVA vendite da cui risulta la fattura in questione rappresenta un elemento di particolare rilievo. Ciò in quanto la registrazione ha **obbligato** la società fallita a versare la relativa imposta; e tale circostanza "concorre" a dimostrare la veridicità della fattura stessa (ulteriormente desunta dalla contumacia del convenuto).

Pertanto il socio accomandatario è condannato al pagamento dell'importo risultante dalla fattura (oltre interessi e spese processuali).